



REGIONE UMBRIA

Direzione regionale salute, Coesione sociale e Società della Conoscenza

Servizio Famiglia, Adolescenza e Giovani

Linee di indirizzo sull'affidamento familiare

Perugia

Sommario

I SEZIONE.....	3
PREMESSA.....	3
OBIETTIVI LINEE DI INDIRIZZO.....	5
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	6
LA NORMATIVA INTERNAZIONALE.....	6
LA NORMATIVA NAZIONALE.....	6
LA NORMATIVA REGIONALE.....	7
LO SCENARIO UMBRO – LA STORIA.....	8
II SEZIONE.....	10
L’AFFIDO FAMILIARE.....	10
GLI OBIETTIVI.....	10
TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE.....	11
Affidamento intra ed etero familiare.....	11
FORME DI AFFIDAMENTO FAMILIARE.....	13
ALTRE FORME DI ACCOGLIENZA FAMILIARE.....	134
ESITI DELL’AFFIDAMENTO.....	15
III SEZIONE.....	16
GLI ATTORI DELL’AFFIDAMENTO.....	16
ATTORI PROTAGONISTI.....	16
Le Associazioni e reti di famiglie.....	17
ATTORI ISTITUZIONALI.....	17
MODELLO ORGANIZZATIVO.....	19
PERCORSO METODOLOGICO.....	21
IL PROGETTO DI AFFIDAMENTO.....	21
IV SEZIONE.....	24
AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE.....	24
DIRITTI E POTERI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA.....	25
FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	27
PRODOTTI E RISULTATI.....	27

I SEZIONE

PREMESSA

La legge sull'affidamento e sull'adozione - n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 149/2001 - ha introdotto la norma che ha stabilito la chiusura degli istituti per i minori entro il 2006 ed ha individuato come soluzione più opportuna, per i bambini impossibilitati a restare nella propria famiglia, l'affidamento ad un altro nucleo familiare e, solamente in ultima analisi, il loro inserimento in una comunità di tipo familiare.

A distanza di tempo la legge a tutt'oggi afferma con forza il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia stabilendo come obiettivo prioritario l'intervento sulla famiglia di origine del bambino, per aiutarla a prevenire e a superare le condizioni che le impediscono di assolvere alle proprie funzioni.

La stessa legge stabilisce che, nei casi in cui la famiglia non sia in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del figlio, il minore ha comunque diritto a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia, quale contesto migliore per la costruzione dei rapporti affettivi e per lo sviluppo di legami significativi, fondamentali nel processo di crescita del bambino.

L'affidamento, infatti, è una forma concreta di accoglienza e solidarietà estremamente significativa nel sistema delle opportunità volte ad incrementare i livelli di tutela dei minori e ad estendere il coinvolgimento delle famiglie affidatarie e delle famiglie d'origine, in una prospettiva di corresponsabilità tra i diversi soggetti che a vario titolo entrano nel progetto di affido. Esso si fonda su una visione positiva delle persone e si configura come uno strumento di aiuto che supera la logica del controllo e della sanzione perseguendo il fine ultimo di riunificazione e di emancipazione delle famiglie. L'affidamento familiare, inoltre, implica una reale sussidiarietà tra i servizi pubblici, del privato sociale e le espressioni informali della società, che si integrano tra di loro per accrescere nella comunità la consapevolezza dell'importanza degli interventi di sostegno e per garantire una genitorialità più responsabile.

Fondamentale è il ruolo delle reti di solidarietà tra le famiglie che consentono lo scambio reciproco di informazioni, esperienze e riflessioni. Le reti di solidarietà tra le famiglie affidatarie e le famiglie che si accingono ad affrontare l'esperienza dell'affido, infatti, favoriscono in queste ultime la consapevolezza della propria motivazione, l'effettiva disponibilità e la volontà di intraprendere il percorso dell'affidamento familiare.

È importante in questo senso il coinvolgimento di coppie che hanno già realizzato l'affidamento, al fine di testimoniare la propria esperienza e comunicarne gli aspetti fondamentali e di maggiore interesse. Ciò offre la possibilità di dare, ricevere aiuti ed elaborare risposte sempre più adeguate alle necessità dei bambini.

Le famiglie interessate, inoltre, possono rivolgersi alle associazioni o alle reti familiari che si occupano dell'affido, per ricevere informazioni, sostegno ed accompagnamento sia in fase iniziale che durante il percorso di affidamento.

Altra realtà che può concorrere ad offrire aiuto ai minori, attraverso contributi mirati al supporto organizzativo delle famiglie, all'aiuto didattico e all'offerta di attività ricreative è quella del volontariato.

Valorizzando la dimensione dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie si intende assicurare la tutela e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche attraverso un recupero delle capacità genitoriali, salvaguardando così il diritto del minore alla propria famiglia ed a crescere in un contesto familiare adeguato.

In linea con lo spirito della legge, che muove da una concezione positiva dell'istituto dell'affidamento familiare, quale concreta opportunità di cambiamento delle persone e dei bambini protagonisti del processo, con la redazione di specifiche linee di indirizzo la Regione Umbria intende rilanciare la cultura dell'affidamento familiare e proporre metodi ed interventi volti a potenziare e sviluppare il processo di sostegno dei minori nella propria famiglia di origine.

In questo senso, le presenti linee di indirizzo nascono con l'intento di:

- promuovere, valorizzare e diffondere la cultura dell'accoglienza e dell'affido familiare riconoscendone il valore di solidarietà sociale e di cittadinanza attiva;

- rendere effettiva la possibilità di ricorrere prioritariamente alle varie forme di affidamento familiare, per sostenere famiglie in situazioni di temporanea difficoltà nella cura e nell'educazione dei figli;
- consolidare e sviluppare nell'ambito del sistema integrato di servizi ed interventi educativi, sociali e sociosanitari, rivolti all'infanzia e all'adolescenza, modelli organizzativi e professionali stabili e adeguati a sostenere le diverse fasi del percorso di affidamento familiare;
- favorire il protagonismo e la partecipazione dei cittadini, delle famiglie, delle loro associazioni e formazioni sociali, definendo modalità di partenariato nell'ambito di progetti ed interventi di accoglienza e affidamento familiare.

Le presenti linee di Indirizzo si pongono inoltre l'obiettivo di attivare un sistema informativo finalizzato alla creazione di una Banca dati e all'avvio di un'azione stabile di monitoraggio sull'attività dei servizi e sul fenomeno dell'affidamento familiare nel territorio regionale. A tal fine è prevista la costituzione di un Tavolo tecnico regionale con funzioni di monitoraggio e coordinamento, composto da rappresentanti qualificati ed esperti in materia di affidamento familiare dei seguenti Enti:

- Regione
- Comuni
- Aziende ASL
- Tribunale per i minorenni
- Tribunale ordinario
- Ufficio scolastico regionale
- Associazioni familiari
- Terzo settore.

OBIETTIVI LINEE DI INDIRIZZO

- Promuovere e realizzare, in modo sistematico, campagne di comunicazione e azioni di informazione e di sensibilizzazione mirate ad accrescere nella comunità l'attenzione nei confronti delle esigenze delle giovani generazioni e nonchè a raccogliere nuove e diversificate disponibilità familiari da attivare con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti;
- definire livelli di responsabilità, funzioni ed attività dei diversi soggetti, istituzionali e non, coinvolti a vario titolo nella realizzazione degli interventi di affidamento familiare, individuando forme adeguate di integrazione gestionale, professionale e di collaborazione tra i diversi sistemi dei servizi (giudiziario, sociale, sanitario e socio sanitario, educativo, scolastico, ecc...);
- individuare e rendere omogenei su tutto il territorio regionale modelli organizzativi metodologici e professionali dedicati alla realizzazione degli interventi di affido familiare (anche attraverso l'assegnazione di specifiche fonti di finanziamento);
- assicurare percorsi costanti di formazione rivolti agli operatori dei diversi sistemi istituzionali coinvolti ed un monitoraggio periodico sulle attività dei servizi, sull'evoluzione del fenomeno e sui risultati degli interventi di affido familiare, anche attraverso l'implementazione di una specifica banca dati regionale;

I destinatari delle presenti Linee di Indirizzo sono i diversi soggetti istituzionali e non che a diverso titolo esercitano un ruolo integrato nei processi di accoglienza dei minori temporaneamente fuori dalla propria famiglia:

- Regione
- Comuni
- Aziende Sanitarie Locali;
- Tribunale per i minorenni,
- Tribunale ordinario;
- Terzo settore;
- Scuola;
- Associazioni familiari.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LA NORMATIVA INTERNAZIONALE

La Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, approvata il 20/11/1989 e ratificata in Italia con la legge 27/05/1991, n. 176, stabilisce che la famiglia, in quanto nucleo fondamentale della società e in quanto ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri, in particolare dei bambini e dei ragazzi, deve ricevere l'assistenza e la protezione necessaria affinché possa assumersi pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità.

La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (Nizza 7/12/2000) ribadisce il principio della preminenza del superiore interesse del minore in tutti gli atti che lo riguardano, compiuti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, e stabilisce che i bambini, in funzione della loro età, possono esprimere liberamente la propria opinione sulle questioni di loro interesse.

La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini - Strasburgo 25/01/1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20/03/2003 n. 77 – ribadisce, in ambito giudiziario, il medesimo diritto del minore ad essere ascoltato ed informato, e al fanciullo vengono conferiti i seguenti diritti: ricevere ogni informazione pertinente, essere consultato, esprimere la propria opinione, essere informato sulle eventuali conseguenze dei ogni decisione.

LA NORMATIVA NAZIONALE

La Costituzione

Molti articoli della Costituzione sono riferibili all'istituto dell'affidamento familiare, quale strumento di sostegno e supporto alla famiglia in difficoltà, poiché la famiglia rappresenta un valore che la Carta Costituzionale tutela sia nella sua unità sia nei suoi componenti.

In particolare, la Costituzione stabilisce il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, attribuisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i propri figli anche fuori dal matrimonio e prevede, inoltre, che all'adempimento di tali compiti sia agevolata con misure economiche di supporto. Nello specifico, all'art. 2, la Costituzione dichiara che "la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale". L'istituto dell'affido risponde anche e soprattutto a questo principio.

Legge 4 maggio 1983, n. 184, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, "Diritto del minore ad una famiglia" concernente modifiche alla L. n. 184/1983 nonché al titolo VIII del Libro primo del Codice Civile.

Nella Legge vengono individuati i presupposti per l'attuazione del diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, con priorità a rimanere nella propria, assegnando allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali il compito di sostenere i nuclei familiari in difficoltà, al fine di prevenire l'abbandono del minore e di consentirne la crescita e l'educazione in seno alla propria famiglia.

DPR n. 917/1986 art. 12 prevede una detrazione d'imposta per carichi di famiglia anche alle famiglie affidatarie.

Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e il 28 agosto 1997";

Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità";

Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Tra i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, la legge individua l'attuazione di alcuni interventi di sostegno rivolti ai minori in situazione di disagio, attraverso azioni di supporto al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare.

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità'.

Linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare.

DPCM 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie".

LA NORMATIVA REGIONALE

DGR n. 547 del 30 maggio 2001 “Adozione dei protocolli organizzativo, metodologico e operativo in materia di adozioni internazionali, nazionali e affidamento familiare, definendone il modello organizzativo e individuando nelle équipes operative territoriali lo strumento idoneo a svolgere queste attività di adozione internazionale e nazionale e di affido familiare”.

Il **Regolamento Regionale 19/12/2005 n. 8** “Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale per soggetti in età minore” (DGR n. 1740 del 25/10/2005) stabilisce che, laddove non sia possibile elaborare e/o attivare azioni di sostegno a tutela di una adeguata permanenza del minore nel nucleo familiare d'origine, va considerata la collocazione extra-familiare.

Viene comunque previsto anche il collocamento in comunità per i minori da zero a sei anni, ma solo in casi di urgenza e di pronto intervento e per un periodo non superiore ai sei mesi. Per questa fascia di età, infatti, il regolamento rimanda all'istituto dell'affidamento familiare.

DGR 12/01/2005, n. 21 “Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14/02/2001”.

Legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2009 “Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. La Regione Umbria istituisce la figura del Garante al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.

DGR N. 1983 del 23/12/2009 “Linee guida in materia di adozione internazionale, nazionale di cui alle leggi 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni e 31 dicembre 1998, n. 476”.

Legge regionale n. 13 del 16 febbraio 2010 “Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia”.

DGR 405 del 2010 “Linee di indirizzo regionali per l'area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari”.

Piano Sociale Regionale 2010 – 2012 Fra gli assi di intervento volti alla costruzione di una condizione di agio delle famiglie e dei loro componenti, il piano mira al rafforzamento e allo

sviluppo della rete integrata dei servizi, in particolare, quelli di sostegno alla genitorialità e al lavoro di cura nei confronti dei componenti più fragili del nucleo familiare. Punta inoltre alla valorizzazione massima del sistema famiglia come luogo eletto di origine e crescita delle relazioni significative.

Da un'attenta valutazione della normativa di settore, infatti, emerge che una politica sociale rivolta all'accoglienza dei bambini e degli adolescenti non può prescindere dal sostenere e valorizzare l'espletamento delle funzioni della famiglia, anche quando questa versi in condizioni di indigenza o di temporanea difficoltà.

La garanzia di tali funzioni poggia sulla costruzione di un impianto culturale che promuove ed incrementa una cultura della famiglia cui vanno dirette politiche promozionali e di prevenzione piuttosto che politiche sociali fondate su principi e su logiche assistenzialistiche e sostitutive della famiglia stessa.

L'insieme delle leggi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza mira quindi alla realizzazione di un sistema integrato e organizzato di interventi a favore dei diritti dell'infanzia ed impegna gli Enti locali a collaborare con le Istituzioni e le Agenzie educative.

LO SCENARIO UMBRO – LA STORIA

L'accoglienza dei minori con famiglie in difficoltà in Umbria è una realtà sempre esistita, se pure in forme e con modalità spontanee ed informali. Con l'entrata in vigore della L. n.184/1983, nonché a partire dal 1987, la Provincia di Perugia insieme alla Regione, alle ASL (allora denominate UU.LL.SS.SS) e ai Comuni procede alla costruzione di una metodologia omogenea di intervento, propedeutica alla realizzazione dell'affidamento familiare.

Le ASL, che su delega dei Comuni gestiscono le competenze in materia sociale, approvano e assumono la proposta denominata "Progetto Affidi" avanzata dall'amministrazione provinciale di Perugia individuando un gruppo di lavoro così come previsto dal progetto.

La Provincia di Perugia organizza un percorso di formazione rivolto agli operatori dei servizi, individuati dalle ASL e dai Comuni, impegnati nell'area materno-infantile: psicologi e assistenti sociali seguono un percorso formativo della durata di due anni, strutturato in incontri quindicinali di confronto e supervisione condotti da due esperti.

Nel 1990 le ASL definiscono ed approvano il modello metodologico, le indicazioni procedurali operative e gestionali per l'istituzione del Servizio affidi e costituiscono il Gruppo Operativo Affidi (G.O.A.) e il Gruppo Valutazione Famiglie (G.V.F.).

La Provincia di Perugia istituisce la "Banca Famiglie" attraverso la promozione di una serie di campagne informative volte a reperire famiglie e/o persone disponibili all'affidamento familiare e realizza la prima campagna di sensibilizzazione relativa all'affidamento familiare. Viene inoltre ideato il logo "Affidati a un bambino. Percorri insieme a lui un tratto di strada".

Nel 1992/94 viene realizzata la seconda campagna di sensibilizzazione rivolta in modo particolare agli operatori dei servizi.

Nel 1996 si concretizza la terza campagna di sensibilizzazione denominata "La marcia dell'Affido".

Con la Legge Regionale n. 3 del 1997 si avvia il processo di riacquisizione da parte dei Comuni della gestione tecnica e amministrativa delle funzioni socio assistenziali finora delegate alle aziende ASL, comprese quelle relative all'affidamento familiare.

In seguito alla ripresa delle deleghe alcuni comuni dell'Umbria stabiliscono di dare continuità al modello metodologico ed organizzativo del Servizio Affidi in precedenza sperimentato, articolato in gruppi interdisciplinari territoriali al cui interno operano equipe multidisciplinari composte da assistenti sociali e psicologi.

Nella seconda metà dell'anno 2000, a seguito di una stagione di profonda innovazione per le politiche sociali, determinata a livello nazionale dalla Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e a livello regionale dal 1° piano sociale regionale, si assiste all'avvio di un processo che porta complessivamente a ridisegnare i sistemi socio assistenziali locali nella direzione di un'ipotesi di welfare comunitario e promozionale, nell'ambito dei quali si collocano anche gli interventi di affido familiare e i modelli gestionali dei "servizi per l'affido".

Nel quadro che si va a delineare il servizio per l'affido può fare conto, in modo stabile e dedicato, sia sul personale di profilo sociale appartenente ai Comuni, sia su quello di profilo psicologico appartenente alle ASL. Contestualmente al suddetto servizio vengono assegnate risorse economiche tali da assicurare alle famiglie affidatarie un adeguato sostegno economico ed una copertura assicurativa.

Tali investimenti programmatici e gestionali creano le condizioni per la messa a punto di una buona organizzazione del servizio affido familiare su tutto il territorio regionale che vede l'attivazione di una serie di interventi di promozione e sostegno all'Affido familiare:

- una nuova campagna di sensibilizzazione denominata *"L'Affido familiare... un aiuto temporaneo che vale una vita"* promossa da alcuni ambiti sociali (2 3 4 e 5 in accordo con ausl 2), finalizzata a raccogliere nuove disponibilità, a rendere omogeneo nel territorio interzonale il modello di lavoro individuato e a condividere la raccolta e l'uso delle risorse familiari attraverso la gestione di un'unica banca famiglia;

- un percorso formativo organizzato dalla Regione Umbria sul tema dell'affido a cui fanno seguito ulteriori iniziative di formazione negli ambiti territoriali sede dei diversi servizi; un convegno realizzato nell'ambito di Perugia dal titolo *"I colori dell'affido"* che rappresenta un'occasione di riflessione ed approfondimento delle esperienze e delle nuove possibilità per l'Affido familiare in Italia e in Europa;

- Il progetto nazionale "un percorso nell'affido" che vede la realizzazione di un programma di scambio tra le Regioni Umbria Toscana e Marche, a cui partecipano tutti gli operatori dei servizi affido della regione, articolato in seminari e gruppi di lavoro che costituiscono un approfondito e proficuo confronto sull'organizzazione dei servizi e sulle metodologie di lavoro.

I modelli di intervento non sono tuttavia omogenei sul territorio regionale poiché ogni realtà territoriale, attraverso la programmazione di Zona, ha provveduto autonomamente a mantenere l'impostazione storica o ne ha modificato l'assetto. Ciò ha determinato una situazione eterogenea su tutto il territorio regionale, relativamente ai modelli organizzativi e alle modalità operative dei singoli Servizi Affidi.

E' in questo quadro, e per dare risposta alle varie criticità, che la Regione Umbria ritiene necessario dare ulteriore impulso all'applicazione della Legge 184/1983, così come modificata dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001, attraverso la redazione di linee di indirizzo dedicate, completando così il quadro della programmazione regionale in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'attuale momento storico, inoltre, mette in evidenza su tutto il territorio regionale un "sistema famiglia" fortemente indebolito dalle molteplici problematiche che lo investono: l'impovertimento economico, la diminuzione delle reti sociali e il progressivo isolamento, la fatica di educare i propri figli, la fragilità dei legami relazionali, il fenomeno dell'immigrazione e la conseguente complessità derivante da una società multietnica.

Tra i fattori di vulnerabilità vi è anche quello della difficoltà di coniugare i tempi di vita con quelli di lavoro che, sovrapponendosi nella quotidianità, causano inevitabili difficoltà di gestione che degenerano spesso in ansia e squilibri.

A prevenire e limitare gli effetti dei fattori di vulnerabilità si muovono in direzione opposta quei meccanismi di integrazione sociale che vedono nelle famiglie umbre uno dei principali attori.

Il ruolo della famiglia nella nostra regione, infatti, sembra ancora godere di un ampio consenso, riconducibile soprattutto alle funzioni sociali che tradizionalmente svolgono le famiglie. I rapporti intra-familiari mantengono aspetti del tradizionale solidarismo, quali il sostegno intergenerazionale, soprattutto nel campo della cura e dell'assistenza. Nei rapporti interfamiliari le famiglie umbre svolgono una funzione di cerniera tra pubblico e privato, fra domanda sociale ed offerta, fra società civile ed istituzioni, fra tessuto sociale e tessuto economico.

L'accoglienza e la solidarietà tra famiglie, che si esprime nelle esperienze dell'affidamento familiare, ne è un'importante testimonianza ed evidenzia la ricchezza di un territorio che va sostenuta e valorizzata, al fine di accrescere e promuovere la formazione di reti solidali di famiglie quali soggetti attivi, riconoscendone il ruolo strategico propulsivo.

II SEZIONE

L’AFFIDO FAMILIARE

L'affidamento familiare è una forma di intervento ampia e flessibile che si rivolge a bambini e ragazzi fino ai 18 anni, momentaneamente privi di cure e sostegno adeguati, attraverso l'affidamento per un determinato periodo di tempo ad una famiglia affidataria che accompagni il minore o l'adolescente nel suo percorso di crescita, con l'obiettivo principale di favorire il suo rientro nella famiglia di origine.

La titolarità dell'affidamento familiare attiene al Servizio sociale territoriale del Comune, responsabile del programma di sostegno alla famiglia di origine e del progetto di affido familiare. Questo si realizza mediante l'accordo e la collaborazione tra la famiglia di origine e quella affidataria, insieme ai diversi soggetti che nel territorio si occupano della cura e della protezione dei minori e del sostegno alla famiglia. E' una forma di aiuto, generalmente di breve e medio periodo, rivolta a bambini e ragazzi le cui famiglie per alcune loro difficoltà non sono in grado, temporaneamente, di occuparsi delle necessità affettive, di cura ed educative dei propri figli.

L'affidamento consente al bambino di incontrare una nuova realtà familiare pronta ad accoglierlo, che si impegna a dare risposte adeguate ai suoi bisogni tenendo conto delle sue caratteristiche personali e familiari, senza per questo sostituirsi alla famiglia di origine, ma affiancandola e sostenendola nelle funzioni in cui questa risulta carente.

L'affidamento familiare può articolarsi in forme e modalità diverse, per corrispondere in maniera appropriata ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia, ma ciò che accomuna le diverse tipologie di affidamento familiare è l'obiettivo della riunificazione del bambino con la propria famiglia. Anche nelle sue forme più "leggere": solidarietà interfamiliare, affidamento familiare diurno o residenziale part time, esso rappresenta lo strumento privilegiato per prevenire l'allontanamento di un bambino dalla famiglia di origine. L'affido familiare, infatti, si configura come intervento di protezione e tutela del minore nei casi in cui la famiglia di origine presenti carenze, anche gravi, nelle competenze genitoriali. In tali situazioni è necessario il temporaneo allontanamento del minore dalla famiglia di origine, pur prevedendo il mantenimento del legame affettivo e di appartenenza.

La possibilità di rispondere attraverso l'affidamento familiare alle necessità di cura ed educative di un minore riduce in modo considerevole l'inserimento in comunità, che resta comunque un possibile intervento nei casi in cui la collocazione in un nuovo contesto familiare possa rappresentare per il minore una fonte di disagio, anziché di aiuto ed accompagnamento alla crescita.

Accogliere nella propria casa un bambino o un adolescente è per la persona o la famiglia affidataria un'esperienza ricca di contenuti, poiché costituisce l'incontro con la storia e il vissuto di un "altro" e l'apertura ad una nuova rete di rapporti. Essere affidatari, infatti, consente di sperimentare la possibilità di vivere un'esperienza gratificante, data dalla consapevolezza di contribuire alla costruzione di nuovi percorsi di vita e di offrire la propria disponibilità, capacità educativa e ricchezza emotiva.

GLI OBIETTIVI

Obiettivi generali

- Garantire al minore l'opportunità di risiedere presso una famiglia che lo accoglie, attraverso la realizzazione di un intervento personalizzato, a termine, di aiuto e sostegno, finalizzato ad assicurare un adeguato percorso di crescita;
- garantire alla famiglia di origine il tempo necessario al recupero del proprio ruolo e delle proprie funzioni nel processo di crescita fisica, psichica, educativa ed affettiva del minore;

- garantire la continuità del rapporto tra famiglia di origine e minore, tra questi e il territorio di appartenenza, con l'obiettivo del reinserimento del minore nel proprio nucleo familiare, una volta cessate le condizioni che ne hanno determinato l'allontanamento.

TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare è uno strumento flessibile che contempla una serie di possibilità, che possono essere declinate in base alla natura dei bisogni del bambino e dei tempi di accoglienza, per poter dare risposte diversificate alle esigenze e caratteristiche della famiglia in difficoltà.

L'affido consensuale e l'affido giudiziale

La Legge 184/83 prevede due modalità giuridiche di affido:

- **l'affido consensuale** si realizza quando vi è il consenso della famiglia d'origine. La competenza dell'emanazione del provvedimento di affido appartiene al Servizio sociale locale del Comune in cui si trova il minore, con esecutività del Giudice Tutelare, per la durata massima di 24 mesi. Qualora l'interruzione dell'affido possa recare danno al minore la proroga può essere disposta dal Tribunale per i Minorenni.
- **l'affido giudiziale** disposto dal Tribunale per i Minorenni, con o senza il consenso dei genitori, si verifica quando la situazione di disagio del minore è dovuta a carenze di cure materiali ed affettive o quando i genitori hanno condotto pregiudizievoli nei confronti del minore. La Legge 149/2001 prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria minorile, unica competente per la potestà genitoriale, nel caso in cui i genitori rifiutino il consenso e i servizi ritengano necessario allontanare temporaneamente il minore per collocarlo in affidamento familiare (art. 330 CC e successivi).

Affidamento intra ed etero familiare

L'affidamento familiare si distingue in base alla presenza o meno di legame di parentela con il minore:

- **affido intra-familiare**, nel caso gli affidatari siano familiari entro il quarto grado di parentela; risponde all'indicazione della legge che stabilisce il diritto del minore a crescere nell'ambito della propria famiglia. Prima di procedere all'affidamento etero familiare è indispensabile verificare la possibilità e l'opportunità del collocamento del minore presso parenti, quale forma più dolce di affidamento familiare, corrispondente all'indicazione della legge 184/83, che sancisce il diritto del bambino a crescere nell'ambito della propria famiglia. L'affidamento intra-familiare è una particolare tipologia di affidamento, numericamente molto presente nella realtà operativa dei servizi territoriali, che pone interrogativi sia in riferimento ai modelli operativi e teorici, sia agli aspetti giuridici/legali che impegnano i parenti entro il 4° grado nell'educazione, cura e sostegno del minore deprivato e/o in stato di temporaneo abbandono. In considerazione delle complessità di questo tipo di intervento, è particolarmente opportuno un percorso di conoscenza e valutazione; in particolare, di accompagnamento della famiglia affidataria, sebbene la norma vigente non lo consideri obbligatorio per i parenti entro il quarto grado, E' pertanto opportuno che questo sia previsto in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
- **affido etero-familiare**, nel caso non vi sia legame parentale tra il minore e la famiglia affidataria; da attivare quando non sussistono le condizioni per la permanenza del minore nella propria famiglia o presso i parenti.

Affidamento parziale o diurno e affidamento residenziale

- **A tempo parziale o diurno**, quando il bambino o ragazzo trascorre con la famiglia affidataria alcuni momenti della giornata, della settimana o alcuni periodi dell'anno. E' una forma di affido che si attua in situazioni in cui si manifesta una difficoltà della famiglia di origine a soddisfare alcuni aspetti/bisogni della vita del figlio, senza allontanarlo da casa; in questa forma di affido, infatti, la prossimità territoriale è un elemento che ne facilita la realizzazione. La famiglia affidataria ha il compito di prendersi

cura di alcune esigenze di vita del minore quali quelle educative, scolastiche e di gestione della quotidianità. Poiché l'affidamento familiare diurno implica frequenti contatti e rapporti tra famiglia affidataria e famiglia di origine, i Servizi sono impegnati nel governare con particolare attenzione il rispetto dei tempi e degli orari definiti nel progetto di affidamento familiare e nel sostenere la compresenza delle due famiglie;

- **residenziale**, quando si reputa opportuno il collocamento del bambino o del ragazzo in un contesto familiare in grado di provvedere alle sue esigenze. Questo tipo di affido risponde ad una molteplicità di bisogni affettivo-relazionali, educativi e di cura e consente al bambino di fare esperienze che favoriscano percorsi evolutivi, mantenendo comunque il senso di appartenenza alla propria famiglia di origine. Questa forma di affido è strumento elettivo nei casi di grave disagio e carenza della famiglia di origine. La complessità e spesso la durata di tali progetti di intervento richiedono ai Servizi costanti azioni di sostegno, accompagnamento e vigilanza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

FORME DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Le tipologie di affidamento familiare possono essere declinate in diverse forme di accoglienza che si articolano in progetti di intervento, differenziati in base alla situazione in cui si trova il minore, al fine di rispondere nel modo più appropriato alle specifiche esigenze del bambino e della sua famiglia naturale.

Le forme di affidamento, di seguito elencate, rappresentano in parte una sistematizzazione delle esperienze già in atto nel territorio regionale, in parte definiscono linee innovative verso cui tendere attraverso l'attivazione di percorsi sperimentali.

Affidamento familiare di neonati e bambini in tenera età (0-24 mesi)

L'affidamento di bambini di età compresa tra 0 e 24 mesi è un intervento previsto per un periodo massimo di un anno, che consente di evitare lunghe permanenze in ospedale o in comunità a bambini che si trovano in situazioni di elevatissima incertezza circa la loro futura e stabile collocazione. Sono bambini riconosciuti dai propri genitori, per i quali il Tribunale dei Minorenni dispone l'allontanamento e la collocazione temporanea in affidamento, il tempo necessario a compiere la valutazione delle capacità genitoriali, la loro recuperabilità e la valutazione di altre eventuali figure parentali che diano disponibilità all'accoglienza.

Non è possibile accogliere più di un neonato alla volta, salvo particolari situazioni come nel caso dei gemelli o di fratelli della stessa fascia d'età.

L'affidamento familiare di neonati o bimbi piccoli deve essere sempre concordato con l'Autorità Giudiziaria Minorile.

Affidamento in emergenza per bambini zero – dodici anni

L'affidamento in situazioni di emergenza risponde all'esigenza di garantire un'accoglienza di tipo familiare ai bambini di età compresa tra gli 0 e i 12 anni, il cui nucleo familiare sia coinvolto in improvvise e gravi situazioni, tali da impedire la gestione e la cura dei figli e da richiedere un intervento immediato. Questa forma di affidamento è praticabile solo dopo aver verificato l'impossibilità di accoglienza del bambino presso parenti disponibili ed idonei. In tali casi è necessario comunicare tempestivamente l'avvenuto collocamento all'Autorità Giudiziaria competente, affinché disponga, insieme ai Servizi, i più opportuni provvedimenti a tutela del minore.

Queste situazioni richiedono che vengano individuate famiglie con particolari capacità, in grado di soddisfare, in tempi brevissimi, le primarie esigenze del bambino e di creare un contesto di cura ed un clima affettivo adeguati.

A tale scopo, per quei nuclei familiari che esprimono disponibilità a questo tipo di intervento, vanno previsti momenti di specifica formazione; è auspicabile promuovere e sostenere la costituzione di una rete di famiglie per consentire un adeguato turn over.

Questo tipo di intervento può essere attivato anche per ragazzi con più di 12 anni, laddove ci sia un'approfondita conoscenza pregressa del minore e della sua situazione familiare.

La durata dell'accoglienza in emergenza viene indicata dal Tribunale per i Minorenni competente e, comunque, non deve superare i 3 mesi.

Dato l'impegno che questo tipo di affidamento comporta è opportuno riconoscere specifici sostegni, quali forme di reperibilità di personale professionale, assistenza domiciliare, contributo e rimborso spese maggiorati.

Affidamento di adolescenti

Questa tipologia di affidamento può essere possibile quando sono presenti alcune caratteristiche di base che riguardano sia il vissuto che la personalità del minore.

L'affidamento ad un'altra famiglia deve offrire all'adolescente la possibilità di rielaborare il passato, acquisire consapevolezza delle condizioni della propria famiglia e prendere le distanze da tale situazione, per la costruzione della propria identità e del proprio futuro.

La realizzazione di tale progetto di affido non può prescindere dal coinvolgimento e dall'adesione dell'adolescente al progetto stesso; è necessario pertanto stabilire con lui un rapporto collaborativo che ne favorisca la responsabilizzazione.

L'affido di un adolescente è un intervento molto complesso che necessita di particolari condizioni e caratteristiche della famiglia che lo accoglie. In particolare, è opportuno che questa abbia già avuto precedenti esperienze di affidamento e/o abbia superato la fase adolescenziale dei propri figli; è importante, inoltre, che la famiglia affidataria sia ben inserita in un ampio tessuto sociale e goda di una buona rete di relazioni informali ed associative.

Presenta aspetti particolarmente positivi l'affido di un adolescente ad una persona singola nella quale il ragazzo può riconoscere il ruolo di adulto che lo accompagna, senza necessariamente richiamare al ruolo genitoriale o ad un contesto familiare.

Affidamento per l'autonomia dei giovani

E' un tipo di intervento che prevede la realizzazione o la prosecuzione di progetti di affidamento familiare per adolescenti e giovani per i quali, al compimento della maggiore età, non è possibile il rientro presso il proprio nucleo di origine. In alternativa può essere avviato o proseguito un percorso finalizzato al raggiungimento dell'autonomia personale, lavorativa e abitativa, con l'aiuto della famiglia affidataria e l'eventuale ulteriore permanenza presso la stessa, fino al compimento del 21° anno di età o fino al termine degli studi, compresi quelli universitari.

Affidamento familiare di disabili

L'accoglienza di un bambino con disabilità richiede una disponibilità particolare da parte delle famiglie affidatarie e per la sua attuazione devono essere previsti idonei e strutturati interventi di supporto, cura e riabilitazione da parte dei servizi sociali e sanitari.

Affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati

L'affidamento familiare rappresenta un intervento utile anche per i minori stranieri non accompagnati, nella misura in cui in questi casi si applica quanto stabilito dall'art. 37- bis della legge n. 184/83, come modificata dalla legge n. 476/98 "Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza".

I minori stranieri non accompagnati sono in genere ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, spesso vittime di tratta, che arrivano in Italia attraverso i canali dell'immigrazione clandestina, senza riferimenti parentali e con l'unico scopo di lavorare per aiutare la famiglia rimasta in patria e ripagare il debito contratto per organizzare il viaggio.

Si tratta di un intervento particolarmente delicato, da attivare con una specifica progettualità che tenga conto del bisogno del ragazzo di raggiungere quanto prima l'autonomia e l'indipendenza economica, ma anche delle normative nazionali in materia di immigrazione e regolarizzazione. È compito della famiglia affidataria accompagnare il ragazzo nel suo percorso di emancipazione, facilitandone la conoscenza del contesto sociale di riferimento e la sua integrazione.

Affidamento di minori stranieri a famiglie della stessa cultura

L'elevato numero di minori stranieri in affidamento nel territorio regionale motiva la necessità di valorizzare ed incrementare, con specifici progetti di sensibilizzazione e sostegno, questa forma di accoglienza.

La scelta di tale tipologia di affido è utile per garantire continuità di appartenenza ai modelli culturali, religiosi e alle abitudini di vita proprie del minore; al tempo stesso può favorire l'adesione da parte della famiglia di origine all'intervento di affidamento.

ALTRE FORME DI ACCOGLIENZA FAMILIARE

Vicinato solidale

Si fonda sull'individuazione e la sensibilizzazione di un nucleo familiare che si rende disponibile a supportare un'altra famiglia in difficoltà nella gestione e nell'organizzazione della quotidianità o per il sostegno in momenti particolari. La realizzazione di tale intervento è facilitata dalla vicinanza abitativa tra le famiglie.

Accoglienza genitore – bambino

Si tratta della forma di affidamento in cui genitore e bambino vengono accolti da una famiglia affidataria all'interno della loro abitazione o in un appartamento autonomo in prossimità di questa. Il nucleo familiare affidatario, supportato dai servizi sociali e sanitari, sostiene le competenze genitoriali promuovendo lo sviluppo delle abilità sociali in un percorso che tende all'autonomia ed all'emancipazione.

Affidamento professionale

Accanto all'affidamento tradizionale, questa forma di accoglienza è caratterizzata da una particolare struttura organizzativa nella quale il minore, all'interno della famiglia affidataria, viene affiancato da un tutor con competenza pedagogica ed esperto di affido, per tutta la durata del percorso, nei momenti più complessi e delicati fino al suo rientro nella famiglia di origine. Tale forma di affido richiede alla famiglia affidataria la necessaria disponibilità ad incontri frequenti con i servizi ed un monitoraggio intenso e costante per tutto il periodo di ospitalità del minore.

Affidamento a lungo termine o a tempo indeterminato

E' una forma di affidamento non disciplinata dalla legge, ma assai frequente nella realtà. Per affido sine die o a tempo indeterminato si intendono quei progetti di affido la cui durata non è necessariamente definita nel decreto, per i quali non è previsto un rientro in famiglia oppure il progetto si modifica nel tempo, fino a non consentire più il rientro del minore nella famiglia d'origine. Questa forma di affido risulta utile quando sia stata valutata la non adottabilità del minore, a fronte di una famiglia d'origine che non sarà mai più in grado di assumere totalmente le responsabilità genitoriali, al punto che risulta impossibile prevedere una "convivenza" della medesima con il minore.

ESITI DELL'AFFIDAMENTO

Di norma l'affidamento termina con un provvedimento emesso dalla stessa Autorità Giudiziaria che lo ha disposto o dall'Ente locale.

Le condizioni che determinano la conclusione del periodo di affidamento sono le seguenti:

- la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà e può tornare a prendersi cura del minore;
- la prosecuzione dell'intervento non è più nell'interesse del minore;
- la pronuncia di adozione, in casi particolari, ammessa solo a certe condizioni, compresa la constatata impossibilità di affidamento pre adottivo (art. 44, L. 184/83). Si tratta di un provvedimento applicato dagli organi giudiziari, perseguibile in relazione alle caratteristiche/peculiarità/bisogni del minore, dopo un periodo generalmente lungo di affidamento, in una condizione di impossibilità di rientro in famiglia e di decadenza di potestà. L'adozione, art. 44 L. 184/83, avviene senza che vengano definitivamente recisi i rapporti con la famiglia di origine, tant'è che il minore al proprio cognome aggiunge quello della famiglia affidataria;
- l'affidato ha raggiunto la maggiore età, salvo casi particolari che motivano un ulteriore periodo.

La fase del rientro a casa è un passaggio estremamente delicato, soprattutto se l'affido è stato residenziale e prolungato nel tempo. Ciò comporta un'attenta e lenta preparazione di tutti i protagonisti dell'esperienza affidataria, perché il periodo di affidamento può aver costruito legami affettivi preziosi non solo per il bambino e per la sua crescita psico-fisica.

In questa fase il minore dovrà essere sostenuto ed aiutato nell'elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria e nella ripresa delle relazioni all'interno del suo ambiente originario. Dovranno essere intensificati gli incontri con la famiglia d'origine ed è necessario che la famiglia affidataria partecipi attivamente al processo di riunificazione del minore con il proprio nucleo familiare.

Anche la famiglia d'origine dovrà essere adeguatamente aiutata a sostenere i compiti educativi e a superare i diversi problemi legati alla riunificazione con il proprio figlio.

III SEZIONE

GLI ATTORI DELL’AFFIDAMENTO

Presupposto fondamentale di ogni affidamento familiare è il coinvolgimento di più soggetti, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all’interno del progetto.

Gli attori protagonisti sono:

- il bambino
- la famiglia di origine
- la famiglia affidataria
- gli operatori dei servizi dedicati, con specifiche funzioni e competenze.

Si specifica che ogni forma di affidamento familiare prevede la formalizzazione dell’Ente titolare degli interventi di protezione e tutela del minore e degli interventi a sostegno della genitorialità.

ATTORI PROTAGONISTI

Il bambino

L’affidamento familiare è previsto per il bambino/ragazzo, italiano o straniero, di differente cultura e religione, di età compresa tra 0 e 17 anni compiuti. Nelle situazioni in cui si reputa necessario garantire al minore il completamento del suo percorso evolutivo e formativo, l’affidamento può essere prorogato fino al 21° anno di età.

Si tratta di un minore i cui genitori vivono un periodo di difficoltà che limita, se non addirittura annulla, la possibilità di rispondere in modo adeguato alle sue particolari esigenze, che vive situazioni problematiche all’interno della propria famiglia (trascuratezza, isolamento relazionale, negligenza, rifiuto, maltrattamento fisico e/o psicologico, difficoltà di carattere socio-economico) ed ha quindi bisogno di un sostegno affinché non venga compromessa la sua crescita e il suo sviluppo psico-fisico.

Il minore deve essere considerato nella sua complessità, tenendo conto delle sue specificità, dei suoi bisogni e delle sue risorse, delle caratteristiche peculiari della sua famiglia e del contesto sociale di appartenenza.

La famiglia di origine

La famiglia d’origine si trova ad affrontare situazioni di difficoltà tali che non le consentono, da sola, di occuparsi in modo adeguato dei propri figli e che possono compromettere il benessere e la crescita del minore.

Queste famiglie necessitano di sostegno e di aiuto temporaneo affinché possano superare le condizioni che hanno determinato l’intervento di affidamento familiare.

Fondamentale è il coinvolgimento della famiglia d’origine in tutte le fasi del progetto, in modo da farle vivere l’affidamento del proprio bambino come un’opportunità di recupero, di valorizzazione delle capacità genitoriali, di miglioramento delle condizioni di vita e per favorire il rientro del minore in famiglia.

La famiglia affidataria

La famiglia affidataria è la risorsa fondamentale e costitutiva di ogni progetto di affidamento.

Gli affidatari possono essere coppie con o senza figli, sposate o conviventi, persone singole che hanno la capacità di assicurare il benessere, l’educazione e i rapporti affettivi del minore.

Per diventare affidatari non ci sono limiti di età o di reddito. I requisiti essenziali sono la disponibilità ad accogliere nella propria vita e nella propria casa una persona diversa da sé; la disponibilità affettiva e la volontà di accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo un bambino o un ragazzo; la consapevolezza della presenza e dell’importanza della famiglia di origine a cui il bambino farà ritorno.

È importante che i Servizi compiano un percorso di conoscenza che consenta la valutazione della disponibilità dei candidati e l’individuazione delle caratteristiche di ogni persona, utile per un futuro abbinamento.

La famiglia affidataria viene preparata ad intraprendere l’esperienza dell’affidamento familiare, informata sulla situazione del minore e della sua famiglia, sull’opportunità di ricevere dei

sostegni economici da parte degli Enti competenti e di essere sostenuta e seguita durante tutto il percorso dell'affidamento familiare.

Le Associazioni e reti di famiglie

Nell'affido familiare si rilevano spesso difficoltà da parte dei soggetti pubblici nel reperire famiglie affidatarie disponibili all'accoglienza di minori in situazione di temporaneo pregiudizio. In tal senso, ma non unicamente per questo, le Associazioni familiari rappresentano un'importante risorsa nel percorso di affidamento familiare perché, con la loro qualificata presenza, supportano e affiancano le famiglie affidatarie per l'intera durata dell'affido e contribuiscono in tal modo ad elevare il numero di famiglie disponibili all'accoglienza.

Le Associazioni familiari, infatti, sono dei validi e competenti intermediari sia nella gestione degli adempimenti burocratici, sia nel complesso e delicato rapporto con la famiglia di origine.

Le associazioni familiari hanno un ruolo fondamentale per poter creare nella comunità una cultura dell'affido familiare; possono svolgere attività di informazione e di sensibilizzazione per reperire famiglie disponibili.

ATTORI ISTITUZIONALI

La Regione

Favorisce il raccordo tra i servizi territoriali delle Zone sociali in modo da garantire uniformità di opportunità e di qualità nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale.

Promuove le politiche di sensibilizzazione sui diritti, di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, di prevenzione sociale, di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, attraverso il raccordo e l'integrazione degli strumenti di programmazione regionale, e ne attua il monitoraggio e la verifica.

La Regione coinvolge le amministrazioni comunali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati nell'attuazione di iniziative di promozione della cultura dell'accoglienza, con particolare riguardo all'affidamento familiare.

Istituisce una Banca dati per la raccolta delle informazioni e dei documenti utili alla conoscenza e al monitoraggio dell'affidamento familiare nel territorio umbro.

Sostiene l'azione di promozione dei Comuni a favore delle reti delle famiglie.

Promuove adeguata e permanente formazione degli operatori dei servizi sociali e sanitari.

Prevede l'istituzione del Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale finalizzato al sostegno di tutti i livelli istituzionali e di governo con incontri periodici di ricerca, programmazione e monitoraggio.

Programma aiuti diretti ed indiretti alle famiglie affidatarie.

Il Comune

I Comuni titolari della funzione di programmazione della rete territoriale dei servizi sociali, attraverso lo strumento del Piano di Zona, esercitano un ruolo determinante nella programmazione degli interventi di protezione, cura e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza ponendo una particolare attenzione al rispetto e alla cura dei diritti e al sostegno delle responsabilità familiari e delle capacità genitoriali.

Nell'ambito di un sistema integrato l'Ente Locale, recependo le indicazioni regionali, promuove la costituzione di un Servizio specificatamente dedicato all'affido familiare, definendone modalità tecniche ed operative e garantendo risorse professionali ed economiche.

Il Comune adotta un provvedimento deliberativo che individua le figure professionali che operano presso il Servizio Affidi, favorendo la formazione ed il costante aggiornamento degli operatori coinvolti nel progetto affido.

Nella fase di avvio del processo di affidamento, il Comune, in quanto titolare delle funzioni in materia di tutela dei minori, attraverso il Servizio sociale, dispone l'affido consensuale o propone al Pubblico Ministero (PM), presso il Tribunale per i Minorenni, di provvedere ove manchi l'assenso dei genitori.

Ha la responsabilità del progetto di affido e il controllo sullo sviluppo del percorso con il vincolo di riferire periodicamente all'autorità giudiziaria.

Nella fase finale del progetto, verifica il ristabilimento di adeguate condizioni familiari e prosegue nell'azione di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare, anche dopo la sua riunificazione.

Riconosce il valore dell'azione svolta dagli affidatari sostenendo il progetto con specifici interventi anche di natura economica.

Il Comune, inoltre, promuove le reti di famiglie mediante il lavoro di comunità, avvalendosi anche dei Centri per le famiglie, le Associazioni di volontariato, la Scuola e tutti i soggetti formali ed informali presenti sul territorio.

Ha il compito di attivare rapporti collaborativi con le autorità ed i servizi della ASL coinvolti nell'affido familiare, al fine di individuare i precisi compiti dei diversi attori attraverso l'adozione di protocolli operativi.

Le Aziende sanitarie locali

Le Aziende Sanitarie Locali della Regione dell'Umbria n. 1 e 2 (L.R. n. 18/2012 "Ordinamento del Servizio Sanitario Regionale") concorrono in ogni ambito territoriale al soddisfacimento dei bisogni di salute e di benessere del minore, delle famiglie di origine e di quelle affidatarie, garantendo la piena integrazione ed efficacia degli interventi sanitari e sociali.

In attuazione della DGR n. 21/2005 "Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione DPCM 14 febbraio 2001", le stesse ASL assicurano le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche e di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie affidatarie ed adottive.

Sulla base di appositi protocolli operativi stipulati con l'Ente Locale, le ASL, attraverso il Distretto ed il Dipartimento di Salute Mentale, partecipano a tutte le fasi del percorso di affidamento familiare garantendo il sostegno e l'assistenza al progetto psico-terapeutico e psico-pedagogico del minore, la valutazione delle capacità genitoriali della famiglia di origine ed il sostegno dei soggetti affidatari.

L'Autorità giudiziaria

La Magistratura Minorile ha un ruolo essenziale nella definizione di percorsi di affidamento familiare. Il raccordo tra le autorità giudiziarie minorili ed il sistema integrato dei servizi presuppone diversi livelli: da quello regionale a quello dei servizi territoriali. L'integrazione tra questi è fondamentale per il consolidamento di prassi comuni e condivise, al fine di conciliare le modalità e i tempi delle procedure con le esigenze dei minori, nel loro superiore interesse.

Il Giudice Tutelare

La legge n. 184 del 4 maggio 1983, così come modificata dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001, affida al Giudice tutelare il compito di rendere esecutivo il provvedimento di affido familiare, adottato dal Servizio sociale con il consenso dei genitori.

Il Giudice tutelare renderà esecutivo l'affidamento e le eventuali proroghe; oltre il termine complessivo di due anni, la competenza dell'eventuale ulteriore proroga appartiene al Tribunale per i minori. Il Giudice tutelare verificherà, prima di rendere esecutivo il provvedimento di affidamento, l'esistenza di una serie di requisiti, ovvero:

- l'adeguata motivazione del provvedimento di affidamento e l'indicazione delle modalità di esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario;
- l'indicazione delle modalità attraverso le quali i genitori della famiglia di origine potranno intrattenere rapporti con il minore affidato;
- l'individuazione del Servizio sociale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza nonché la relativa vigilanza durante l'affidamento stesso;
- l'indicazione del presumibile periodo di durata dell'affidamento, da rapportarsi alla complessità degli interventi di recupero della famiglia d'origine.

Per quanto concerne la documentazione, relativa alla richiesta di esecutorietà del provvedimento di affidamento familiare, l'accertamento del Giudice tutelare è volto alla verifica dell'esistenza della seguente documentazione:

- la dichiarazione di consenso dei genitori della famiglia d'origine e la dichiarazione di disponibilità della famiglia affidataria;
- la relazione socio – ambientale dei servizi sociali locali.

Il Giudice tutelare sarà inoltre costantemente informato dal Servizio sociale sull'evoluzione del programma di assistenza alla famiglia di origine, tramite una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

Il Tribunale per i Minorenni

Al Tribunale per i Minorenni spetta il compito di provvedere all'affidamento giudiziale ove manchi l'assenso dei genitori o del tutore esercente la potestà e quando risulti necessario disporre la proroga dell'affidamento familiare, decorso il termine dei 24 mesi.

Il decreto di esecutorietà dell'affido familiare, emesso dal Giudice tutelare, è a sua volta sottoposto al visto di controllo da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori territorialmente competente.

Il Tutore

Nel caso in cui i genitori per diversi motivi non siano nella condizione di esercitare la responsabilità familiare, il minore in affido può essere rappresentato da un tutore nominato con provvedimento dell'Autorità giudiziaria che esercita funzioni di rappresentanza legale, di amministrazione e di cura della persona.

Il Curatore speciale del minore

La legge n.149 /2001, in linea con i principi della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo nel 1996, ha introdotto la difesa tecnica del minore nei procedimenti civili minorili più rilevanti e particolarmente delicati, quali i procedimenti "de potestate" e di adottabilità.

Il Curatore speciale del minore, solitamente individuato tra gli avvocati minorili, garantisce la difesa degli interessi e dei diritti del minore durante il procedimento civile.

Il Curatore speciale si rapporta agli altri soggetti coinvolti, ad integrazione del progetto di sostegno e di assistenza del minore.

La Scuola

Il ruolo e l'apporto della scuola, per favorire l'inclusione sociale del bambino che vive l'esperienza dell'affidamento, è di fondamentale importanza. E' nel tempo scolastico che i bambini sperimentano relazioni sociali con altri bambini e con gli adulti di riferimento, in cui si intrecciano storie di vita e percorsi di crescita.

E' necessario quindi individuare, a livello regionale, percorsi condivisi sull'inserimento scolastico di bambini che vivono percorsi di protezione e tutela valorizzando le loro risorse, pur nella complessità dei problemi che a volte si portano dietro. A questo scopo è importante prevedere percorsi formativi per gli insegnanti e per le famiglie, di conoscenza e approfondimento degli aspetti legati all'esperienza dei minori che vivono al di fuori della propria famiglia di origine.

MODELLO ORGANIZZATIVO

Servizi sociali

La normativa vigente in materia di affidamento familiare ne assegna la titolarità ai Comuni.

I Servizi sociali (Ufficio della Cittadinanza, Ufficio Tutela Minori, Servizio affidi) sono titolari degli interventi a sostegno della genitorialità, di tutela dei minori e delle famiglie in difficoltà e sono quindi responsabili dei progetti di affido familiare. Tali funzioni vengono esercitate in integrazione con la rete dei servizi sanitari specialistici, eventualmente coinvolti in interventi terapeutici di sostegno al minore e/o ai genitori (Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva, Servizi per le Dipendenze, Servizi per la Salute Mentale, Servizi Consultoriali).

Ogni minore in affido familiare deve essere seguito dal Servizio sociale territoriale che svolge le seguenti funzioni:

- valutazione diagnostica e prognostica sul minore e sulla sua famiglia;
- definizione degli interventi a sostegno del nucleo di origine e del minore;
- indicazione sulle caratteristiche degli affidatari da reperire;
- definizione e monitoraggio del progetto di affido in collaborazione con il Servizio affido familiare;
- coordinamento degli interventi attivati nei confronti del minore, della famiglia di origine, della famiglia affidataria, in tutte le fasi dell'affido;

- rapporti con l'autorità giudiziaria.

Il Servizio sociale territoriale accoglie le richieste delle famiglie o delle persone interessate all'affido inviandole al Servizio affido e collabora alla realizzazione di attività promozionali e di sensibilizzazione sui temi relativi all'accoglienza.

Servizio affido familiare

Il secondo Piano sociale regionale 2010-2012 stabilisce che è compito del Comune capofila promuovere su ogni territorio l'istituzione di servizi per l'affido familiare, intesi come servizi di supporto specialistico di zona o di interzona, costituiti da operatori (assistenti sociali, psicologi ed educatori) adeguatamente formati.

Esso svolge i seguenti compiti e funzioni:

- sensibilizzazione all'affido attraverso campagne di comunicazione costanti, anche in collaborazione con gli organismi del privato sociale;
- informazione/formazione delle persone e delle famiglie disponibili all'accoglienza, anche in collaborazione con gli organismi del privato sociale;
- valutazione dei nuclei familiari e delle persone singole che si rendono disponibili all'affido, a cura dell'assistente sociale e dello psicologo;
- gestione Banca famiglie;
- consulenza, valutazione di congruità e supporto agli operatori socio-sanitari territoriali in relazione alla costruzione e alla gestione del progetto di affido;
- abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria;
- verifiche periodiche e monitoraggio sull'andamento del progetto di affido;
- supporto alla famiglia affidataria;
- accompagnamento delle famiglie affidatarie attraverso gruppi di supporto, anche in collaborazione con organismi del privato sociale;
- cura delle rete di rapporti con altri servizi ed associazioni;
- programmazione, verifica, ricerca e documentazione sulle attività svolte e sulla qualità dei progetti e dei servizi erogati.

ASL

Le ASL, attraverso i servizi socio-sanitari afferenti al Distretto ed al Dipartimento di Salute Mentale, sulla base di appositi protocolli operativi, individuano le figure professionali (es. psicologi), il relativo monte ore, le attività e le metodologie di lavoro al fine di integrare équipes di lavoro multidisciplinari dedicate al percorso di affidamento familiare.

In particolare la figura professionale dello psicologo all'interno dell'équipe multidisciplinare per l'affido si occupa di:

- valutazione psicologica delle relazioni familiari e delle capacità genitoriali dei nuclei candidati all'affido;
- valutazione psicologica del minore, diagnosi ed indicazione dei fattori protettivi per il superamento delle condizioni di rischio;
- trattamento psicologico e psicoterapico del minore e della sua famiglia;
- supporto e sostegno psicologico ai nuclei, ai soggetti candidati all'affidamento e alle famiglie già protagoniste dell'esperienza affidataria;
- collaborazione alla programmazione ed organizzazione delle campagne di sensibilizzazione e promozione dell'affido familiare sul territorio;
- partecipazione alle attività formative dedicate alle équipes multidisciplinari.

PERCORSO METODOLOGICO

AZIONI PROPEDEUTICHE ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

L’attuazione di un intervento di affidamento familiare presuppone lo sviluppo e il mantenimento costante nel tempo di azioni volte all’informazione, alla sensibilizzazione e alla formazione sull’affidamento, per promuovere una cultura dell’accoglienza e reperire nuclei familiari o persone singole disponibili all’affidamento familiare.

A tal fine sono necessarie una serie di azioni.

Promozione e sensibilizzazione

La promozione dell’affido familiare intesa come attività permanente di diffusione dei diritti dei bambini a vivere in famiglia; della cultura della solidarietà familiare; di una sensibilità sociale nei confronti dei bambini e della famiglie in difficoltà.

Informazione

L’informazione sull’affidamento familiare, al fine di orientare e ampliare la consapevolezza e la conoscenza rispetto all’istituto dell’affidamento nelle sue diverse forme e tipologie, avvalendosi di strumenti appositamente predisposti dalla Regione (normativa regionale, linee guida, opuscoli informativi, spot...).

Formazione

La formazione alle coppie disponibili all’affidamento può essere effettuata prima, durante e dopo la fase della conoscenza e valutazione delle persone che intendono accogliere un bambino e deve essere condotta dagli operatori del Servizio affido; il contesto privilegiato è rappresentato dal gruppo.

Gli obiettivi sono quelli di favorire la consapevolezza del proprio ruolo di affidatario all’interno della rete dell’affido e stimolare una riflessione critica sulle dinamiche relazionali che si attivano durante il progetto di affido, anche all’interno della famiglia affidataria stessa.

Conoscenza e valutazione

Prima di sperimentare direttamente l’affidamento familiare è necessario che gli operatori del Servizio affidi conoscano in modo approfondito la famiglia affidataria, attraverso incontri individuali e di coppia prevedendone, in caso di presenza di figli, il coinvolgimento. Tale percorso di conoscenza ha l’obiettivo di comprendere quali siano le risorse del nucleo affidatario, i vincoli, le competenze, i saperi che può mettere in campo e delineare il tipo di accoglienza compatibile all’organizzazione di vita familiare.

Banca Famiglie

La Banca Famiglie deve essere costituita a livello di Zona sociale; ciascuna Banca famiglia viene messa a disposizione di tutte le Zone sociali, al fine di rispondere alle necessità di tutto il territorio regionale e favorire il miglior abbinamento possibile tra minore e famiglia affidataria. Le famiglie affidatarie iscritte necessitano di una costante opera di cura ed attenzione per mantenere alto il loro livello di motivazione e disponibilità all’accoglienza.

IL PROGETTO DI AFFIDAMENTO

Presupposto essenziale di ogni tipologia di affidamento è la formulazione di un progetto redatto dal Servizio sociale territoriale in collaborazione con il Servizio affido zonale o interzonale. Ogni progetto di affido prevede l’abbinamento del minore alla famiglia ritenuta più idonea a rispondere alle esigenze legate alla particolare situazione e deve essere seguito da una équipe multidisciplinare.

Il progetto di affido contiene:

- le motivazioni che rendono necessario l’affido;
- la tipologia dell’affido e la durata;
- gli obiettivi che si intendono perseguire a breve, a medio e a lungo termine;

- le funzioni e gli interventi di ciascun soggetto dei servizi coinvolti;
- le modalità di rapporto tra il minore e la famiglia di origine;
- le modalità di rapporto tra il nucleo di origine e gli affidatari;
- la modalità di rapporto della famiglia di origine e della famiglia affidataria con gli ambiti di esperienza significativi del bambino (scuola ed extrascuola);
- la gestione degli aspetti sanitari del bambino;
- gli interventi a sostegno degli affidatari e del minore (contributo economico ordinario e straordinario, assicurazione ed eventuale contributo alle spese da parte della famiglia di origine del bambino);
- gli interventi a sostegno e recupero della famiglia di origine;
- la cadenza degli incontri di verifica con i diversi operatori.

L'abbinamento

L'abbinamento deve tener conto dei seguenti indicatori:

- corrispondenza tra le caratteristiche della famiglia affidataria e quelle del bambino, rispetto al progetto prefigurato dagli operatori;
- valutazione della complementarietà tra la disponibilità della famiglia affidataria a rispettare e comprendere i bisogni del bambino e ad entrare in rapporto con la sua famiglia di origine e le convinzioni del minore circa la propria appartenenza al nucleo di origine, nonché la sua opinione in merito all'affidamento;
- grado di corrispondenza tra difficoltà psicofisiche ed educative del minore e competenza ed esperienza del nucleo candidato;
- verifica della rete di sostegno disponibile per la famiglia affidataria.

L'accompagnamento, il sostegno e la verifica dell'affidamento familiare

L'arrivo del bambino presso il nucleo affidatario non rappresenta la conclusione del progetto di affidamento ma una delle fasi costitutive di un percorso complesso il cui obiettivo è quello del ricongiungimento familiare.

Da questo momento i servizi garantiscono al bambino, alla sua famiglia e a quella affidataria un costante punto di riferimento, attraverso diverse forme di accompagnamento e tutti quegli interventi indispensabili al sostegno e al recupero delle competenze genitoriali, coinvolgendo ed attivando, fin dall'inizio, tutte quelle risorse che possono contribuire alla realizzazione positiva del progetto.

Modalità e tempi di accompagnamento sono diversi e in ogni caso tengono conto delle esigenze e delle caratteristiche di vita delle famiglie e del bambino.

Gli incontri tra gli operatori dei servizi e la famiglia affidataria sono stabiliti in modo sistematico; la famiglia viene sostenuta dal punto di vista psicologico ed educativo a perseguire gli obiettivi stabiliti dal Progetto di affidamento. In alcuni passaggi di vita del bambino, estremamente importanti e delicati, vengono previsti incontri tra la famiglia affidataria e quella di origine ai quali, se opportuno, partecipano anche altre figure di riferimento particolarmente significative per il bambino.

Per tutto il periodo di affidamento familiare, la famiglia di origine del bambino viene adeguatamente affiancata ed aiutata a riconoscere le difficoltà che hanno determinato l'inizio del processo di affidamento, per comprenderle ed imparare a gestirle in modo da recuperare le capacità genitoriali che sono state compromesse. E' indispensabile valorizzare le competenze della famiglia del bambino attraverso il costante coinvolgimento, la condivisione dei metodi educativi più idonei e la tutela di spazi di relazione con il bambino.

La conclusione del progetto di affidamento familiare

L'affidamento familiare può cessare con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del bambino, quando le condizioni di rischio o di pregiudizio non sono più tali da determinare un allontanamento del bambino, o nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore (art. 5, L. n. 184/1983).

La chiusura dell'affidamento familiare è un passaggio graduale preceduto da un'attenta fase di preparazione che coinvolge il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria.

Prima del rientro in famiglia del bambino i contatti e gli incontri del bambino con il proprio nucleo familiare si moltiplicano e gli operatori si impegnano in un'intensa attività di sostegno e di costante monitoraggio della situazione, per valutare eventuali condizioni che facilitino il ricongiungimento del bambino con la propria famiglia.

Per garantire il successo e la lunga durata della riunificazione familiare, alla chiusura del progetto di affidamento segue una fase di accompagnamento del bambino e della sua famiglia, per un periodo di tempo adeguato alle specifiche esigenze del nucleo familiare.

La famiglia affidataria viene sostenuta attraverso un'attività di rielaborazione dei sentimenti di separazione e di perdita legati al rientro del bambino nella propria famiglia di origine ed aiutata nella relazione con la famiglia del bambino, per chiarire quali potranno essere i rapporti dopo la riunificazione.

IV SEZIONE

AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Il sostegno economico

La legge 184/1983, così come modificata dalla legge n. 149 del 28 Marzo 2001, art. 5 prevede che "Stato, Regioni ed Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria".

Il Comune di residenza della famiglia di origine del minore, il cui Servizio Sociale è titolare del progetto di affidamento che lo riguarda, deve:

- agevolare l'accesso a tutte le informazioni atte a far conoscere ed acquisire i diritti e le provvidenze previste dalla legge: assegni familiari, detrazioni di imposta per figlio a carico;
- corrispondere un contributo economico a favore degli affidatari che non incide sul computo del reddito.

Nel caso di affidamento eterofamiliare di tipo residenziale si ritiene che l'entità del contributo mensile, riconosciuto a favore degli affidatari, debba essere pari almeno alla pensione minima INPS ed adeguato anno per anno secondo l'indice ISTAT.

Gli Enti locali e i servizi sanitari, compatibilmente con le risorse di bilancio, supportano gli affidatari anche tramite facilitazioni d'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali ed esenzioni dal pagamento delle spese relative secondo le disposizioni regionali:

- visite specialistiche;
- interventi di cura con carattere di urgenza o di lunga durata usufruiti in struttura non convenzionata;
- spese per cura e riabilitazione usufruite in strutture non convenzionate;
- spese di psicoterapia, se non disponibili in strutture convenzionate;
- spese per l'acquisto di ausili terapeutici e non, atti ad accrescere il benessere fisico del minore affidato;
- cure mediche specialistiche;
- ausili sanitari;
- spese per l'acquisto di sussidi didattici non assicurati dal comune di residenza degli affidatari;
- spese per prestazioni di affiancamento al minore per il recupero scolastico;
- spese per frequenza a percorsi educativi ed a attività extrascolastiche e centri estivi;
- esenzione e/o riduzione dal pagamento delle rette nido, mensa e trasporto scuola.

Il sostegno economico straordinario viene erogato alla famiglia affidataria dietro presentazione di idonea documentazione.

Nel caso di affidamento del minore a tempo parziale il contributo è definito dall'Ente Locale in misura ridotta, in base all'entità e alla natura dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria.

Nei casi di affidamento intrafamiliare l'erogazione e l'entità del contributo economico sono regolate in base all'accertamento della situazione economica del nucleo affidatario (certificazione ISEE), così come previsto nel Regolamento comunale, tenendo conto di quanto previsto nel progetto (es.: esonero retta nido, mensa e trasporti scolastici, acquisto libri ecc.).

Nel progetto di affido può essere prevista una compartecipazione economica al mantenimento del minore da parte della famiglia di origine.

Deve inoltre essere assicurata la necessaria copertura assicurativa sia per gli infortuni che possono occorrere al minore durante l'affido, sia per i danni materiali o personali che l'affidato può provocare nei confronti di terzi.

DIRITTI E POTERI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Assegni familiari

In base alla normativa vigente (l.n.149/01 art.38 comma1), il giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente a favore dell'affidatario.

Detrazione d'imposta

La legge sancisce che si applica la detrazione d'imposta per carichi di famiglia purchè l'affidato risulti a carico (art.12 DPRn.917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari

La legislazione per il sostegno alla maternità e paternità - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" così come modificato dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007 - e la legge n.19/01 stabiliscono i diritti, le tutele e le opportunità di cui possono usufruire i genitori affidatari in materia di congedo di maternità e paternità, congedi parentali, per la malattia del figlio, per riposi giornalieri.

E' loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e per la durata di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione della lavoratrice autonoma.

Le libere professioniste iscritte ad una cassa di previdenza ed assistenza fra quelle indicate nell'allegato D del suddetto T.U., in caso di affidamento familiare, hanno diritto all'indennità di maternità per cinque mesi, dall'ingresso del bambino, a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.

- La lavoratrice che prende in affidamento un minore (affidamento non preadottivo ai sensi della legge 184/1983) ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi, entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all'interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall'interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall'età del minore all'atto dell'affidamento ed è pertanto riconosciuto anche per minori che all'atto dell'affidamento abbiano superato i sei anni di età.
- Il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 28 T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente.
- I genitori adottivi e affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o dell'affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità) il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi, tra i due genitori, entro i tre anni dall'ingresso (anche ad esempio il primo mese). I periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via), ancorché fruiti entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali previste dal comma 3 dell'art. 34 del T.U.

L'art. 69 del T.U.151/0, così come modificato dal D.Lgs. n.115 del 2003, prevede l'estensione del diritto di congedo parentale alla madre lavoratrice autonoma.

Inoltre va segnalata la circolare n. 91 del 2003, che puntualizza alcuni importanti aspetti relativi ai casi di affidamento di due o più minori entrati nella famiglia affidataria alla stessa data.

Tale circolare prevede l'applicazione dell'art.41 del T.U. 151/01 e successive modificazioni, che afferma il raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo, essendo quest'ultimo equiparabile all'ingresso in famiglia, avvenuto nella stessa data, di due o più minori anche non fratelli.

Infine, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 385 dell'11 Ottobre 2005, ha esteso anche ai padri, in alternativa alla madre, l'indennità di maternità prevista per le libere professioniste dall'art.70 del D.Lgs.151/01, così come modificato dal D.Lgs.n.115 del 2003.

Iscrizione anagrafica del minore

Negli affidamenti di breve durata non viene effettuata alcuna variazione anagrafica.

Negli affidamenti a lungo termine l'iscrizione può essere fatta in accordo con il servizio responsabile della presa in carico e con i genitori naturali (a meno che non vi sia un provvedimento di sospensione o decadenza della potestà) e, comunque, qualora questo corrisponda all'interesse del bambino o del ragazzo.

In ogni caso l'opportunità va valutata anche in corrispondenza delle regolamentazioni comunali in materia di servizio scolastico, sussidi ai minori, alle famiglie disagiate ecc..

Il trasferimento del bambino presso gli affidatari non comporta il trasferimento del caso al servizio di zona.

Assistenza sanitaria

Secondo la normativa vigente (L.149/01 art.5, comma 1) l'affidatario, in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi alla potestà parentale, mentre spettano ai genitori naturali o al tutore le scelte straordinarie che richiedono un'autorizzazione scritta, ad esempio interventi chirurgici programmati, vaccinazioni, somministrazione di terapie debilitanti.

Gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune in caso di necessità ed urgenza, per salvaguardare la salute del bambino o del ragazzo affidato (es.ricoveri od altri interventi d'urgenza). Successivamente, l'autorità sanitaria che prende in cura il bambino o il ragazzo valuterà se richiedere o meno l'autorizzazione del tutore o di chi esercita la patria potestà, per proseguire le cure o per altre indagini da effettuare.

Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente sul territorio afferente alla sua stessa Azienda sanitaria locale, rimane valido il tesserino sanitario e, valutata la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del pediatra di libera scelta o del medico di base.

Qualora l'affidamento avvenga presso una famiglia residente sul territorio afferente ad un'altra Azienda sanitaria locale, al minore verrà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.

Scuola

Secondo la normativa vigente (L.149/01 art.5, comma 1) l'affidatario, in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche, esercita i poteri connessi con la potestà parentale, mentre spettano ai genitori o al tutore le scelte straordinarie, quali ad esempio l'iscrizione, la firma della pagella, l'autorizzazione alla gita all'estero.

In alcune strutture educative per la prima infanzia (nido e scuole materne comunali) il regolamento prevede, per i minori in affidamento familiare, la priorità per l'accoglimento della domanda di iscrizione e la possibilità d'accesso al servizio a tariffe agevolate.

E' importante che gli affidatari mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che la scuola propone ai genitori.

Dal 2001 gli affidatari possono partecipare all'elezione degli organi collegiali (art.19 DPR n. 416/74 ed Ordinanze del Ministero della pubblica istruzione n. 215,216,217 del 1991).

Espatrio

La richiesta del documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore (L.1185/67 art.3), nel caso di decadenza della potestà genitoriale.

In assenza del consenso dei genitori il giudice tutelare può autorizzare l'espatrio. La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione dovrà attivarsi con un largo margine di anticipo, visto che può trattarsi di una pratica lunga e complessa.

BANCA DATI

La raccolta e l'organizzazione dei documenti relativi a tutti i soggetti privati e/o pubblici interessati all'affido familiare consentiranno la costruzione di un sistema informativo attraverso la creazione di una Banca Dati sull'affido.

Essa costituirà uno strumento a disposizione dei Servizi Territoriali che faciliterà l'accesso alle informazioni riguardanti gli affidatari e i servizi presenti sul territorio regionale.

La raccolta dei dati sarà anche finalizzata ad effettuare ricerche sul territorio regionale, utili a fornire tutte le informazioni necessarie ai soggetti interessati all'affidamento familiare; a tal fine è fondamentale l'interattività tra chi fornisce e chi utilizza i dati che dovranno essere costantemente aggiornati e verificati.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione costante rivolta agli operatori è finalizzata a sviluppare e ad affinare le competenze progettuali ed organizzative, attraverso l'acquisizione di specifici e nuovi strumenti d'intervento che consentano loro di inserire il progetto dell'affido in un quadro più ampio di interventi a tutela del minore e della sua famiglia, valorizzandoli e concependoli come risorse per il buon esito del progetto d'affido.

E' fondamentale che gli operatori intraprendano percorsi di formazione e di informazione con l'obiettivo di individuare quelle risorse psicosociali ed affettive, utili ad accogliere il minore e a svolgere l'attività di monitoraggio e di sostegno all'affidamento familiare. La formazione professionale degli operatori e delle famiglie o coppie interessate all'affidamento rappresenta anche un'occasione per poter incontrare tutti i soggetti istituzionali e non, per poterli conoscere e per accrescere le competenze personali degli individui coinvolti.

Attraverso i corsi di formazione sarà possibile incrementare le proprie capacità concernenti la valutazione della genitorialità e la rilevazione del disagio del minore, avere più chiarezza sui ruoli degli operatori coinvolti e costruire tra essi un lavoro di rete.

PRODOTTI E RISULTATI

Il monitoraggio dell'intervento di affido è teso a valutare l'evoluzione del progetto sia in relazione al suo andamento che agli esiti (per il minore, per la famiglia affidataria, per la famiglia d'origine) e viene attuato con verifiche sia in itinere che a conclusione del progetto.

Gli operatori coinvolti sono attivamente presenti per l'intero periodo dell'affidamento familiare; hanno il compito di sostenere la famiglia d'origine del minore e allo stesso tempo di appoggiare gli affidatari nelle varie decisioni o scelte da prendere.

La valutazione è una condizione indispensabile poiché offre l'opportunità di rimodulare il percorso dell'affido sulla base dei cambiamenti e dei fenomeni osservati; un processo dinamico che presuppone il costante confronto tra le ipotesi che hanno mosso il progetto iniziale e gli esiti conseguibili. Permette una riflessione e un costante confronto tra tutti i soggetti interessati al progetto, con la possibilità di rimodellare gli interventi di aiuto e ridefinire le nuove difficoltà, proponendo aggiustamenti o integrazioni al progetto ritenuti necessari.

Il presupposto imprescindibile, ai fini della valutazione, è il costante rapporto tra tutti gli attori dell'affido: destinatari del progetto ed operatori istituzionali e non che intervengono a vario titolo nel percorso.

Data l'importanza che il processo di valutazione riveste è necessaria la definizione di un metodo condiviso attraverso l'individuazione di appositi strumenti che raccolgano gli esiti degli interventi attuati da tutti i soggetti coinvolti. Strumenti utili alla valutazione sono i colloqui psicosociali, le visite domiciliari, il confronto con gli ambienti sociali significativi per il minore (scuola, sport, parrocchia....).

I dati relativi all'affidamento familiare, raccolti attraverso specifiche schede, vengono amministrati dai Servizi; la raccolta dati dovrà essere aggiornata periodicamente per consentire l'intervento tempestivo dei Servizi.

La Regione, attraverso il sistema informativo sociale SISO e in collaborazione con il Centro nazionale di documentazione dell'Infanzia e dell'Adolescenza, raccoglie annualmente i dati relativi ai minori in affidamento familiare.